

COMUNE di LIMANA

Provincia di Belluno Via Roma 90 –32020 LIMANA (BL) P.I. 00086680253

20437 966111 ☐ fax 0437 966166

UFFICIO COMMERCIO E TURISMO 20437 966124
e-mail: commercio.limana@valbelluna.bl.it
P.E.C.: limana.bl@cert.ip-veneto.net

| STATUTO |
|--|
| DEL COMITATO DEL GEMELLAGGIO |
| DEL COMUNE DI LIMANA |
| |
| |
| |
| |
| |
| Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n del |
| |

PREAMBOLO

I rappresentanti dei Comuni di Limana, Longuyon, Walferdange e Schimthausen, riunitisi nel Municipio di Walferdange il 19.07.1970, si sono impegnati a studiare i mezzi che permetteranno il riavvicinamento reciproco delle loro popolazioni in uno spirito di libertà, amicizia e di cooperazione europea al fine di creare legami permanenti entro i quattro Comuni.

Il Consiglio Comunale in conformità ai principi dell'Unione Europea in materia, nel rispetto dei principi ispiratori e della tradizione consolidatasi, istituisce formalmente il Comitato del Gemellaggio ed adotta il presente statuto.

ART. 1

E' formalmente istituito il Comitato del Gemellaggio, con la funzione specifica di promuovere, gestire e divulgare le iniziative sociali e culturali con i Comuni gemellati e gemellandi, di coinvolgere nelle stesse la generalità della popolazione limanese offrendo a tutti le medesime opportunità di conoscere tali iniziative e di prendervi parte.

ART. 2

Il Comitato ha sede nel Comune di Limana presso il Municipio.

ART. 3

Gli scopi istituzionali del Comitato consistono nello studio dei mezzi che permettano il riavvicinamento progressivo delle popolazioni, la promozione dei rapporti sociali e culturali non solo tra i Comuni gemellati, creando ogni iniziativa idonea allo sviluppo dello spirito europeistico che li anima.

Il Comitato non ha scopo di lucro.

ART. 4

Il Comitato è un supporto operativo dell'Amministrazione comunale che rimane unica responsabile delle scelte degli orientamenti di fondo del gemellaggio e di tutte le spese afferenti l'attività del Comitato stesso.

ART. 5

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Comune di Limana provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa e, se vengono previsti introiti a destinazione vincolata, anche di entrata.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, anche sociali e rivolte alle politiche giovanili, potrà inoltre giovarsi di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Tutti i fondi suddetti vengono, comunque, introitati nelle casse comunali e vincolati al raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato.

ART. 6

Il Comitato non effettua direttamente alcuna operazione di tipo economico – finanziario e, pertanto, non è obbligato alla tenuta di nessuna contabilità.

La gestione di tutte le entrate e le spese, che afferiscono all'attività ed agli scopi del Comitato, viene eseguita dal Comune nell'ambito del proprio bilancio.

ART. 7

L'adesione al Comitato è riservata alle persone fisiche che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età che si siano distinti per l'impegno profuso nelle attività di scambio culturale in precedenti occasioni.

Il Comitato è composto dal Sindaco o suo delegato e massimo 8 componenti scelti dalla Giunta comunale di cui uno designato dal Gruppo/i di minoranza.

Le sedute del Comitato sono pubbliche e ad esse possono fattivamente partecipare coloro i quali ne facciano apposita richiesta.

ART. 8

Sono organi: i membri riuniti in adunanza (Comitato), il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Essi sono eletti in seno al Comitato, rimangono in carica per la durata del Comitato stesso e sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri ed agli organi.

ART. 9

Il Comitato è composto dai membri di cui al precedente art. 7.

Esso è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di marzo.

Il Comitato verrà convocato in prima seduta e, in caso di mancanza del numero legale (mancanza

dei componenti), in seconda seduta, ritenendo valido il numero con almeno 2 (due) presenti.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato direttamente ai membri.

ART. 10

Al Comitato sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria al fine di conseguire gli scopi istituzionali.

Esso delibera sui modi e termini per conseguire gli obiettivi previsti, sulle modalità di finanziamento, sulla nomina degli organi, sulle modifiche dello statuto e su quanto non sia espressamente attribuito ad altri organi.

Delibera altresì sull'esclusione degli aderenti, che può avvenire solo per gravi motivi, su giudizio insindacabile del Comitato stesso.

ART. 11

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le deliberazioni modificative dello Statuto e di esclusione degli aderenti, sono adottate a maggioranza dei presenti (che devono essere almeno la metà dei componenti il Comitato).

Le modifiche dello Statuto debbono ottenere l'approvazione del Consiglio comunale.

Nelle deliberazioni di voto i membri non possono rappresentare più di un aderente e salvo espressa delega.

In caso di parità di voti, risulta decisivo il voto del Presidente.

ART. 12

Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente o in assenza di entrambi dalla persona designata dal Comitato stesso.

Colui che presiede il Comitato constata la regolarità e la validità dell'adunanza e ne dirige l'andamento.

Delle riunioni è redatto verbale a cura del segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente e provvede a depositarlo presso la sede municipale.

ART. 13

Il Presidente, od i suoi sostituti, rappresenta legalmente il Comitato nei confronti dei terzi ed in giudizio ai sensi dell'articolo 14 del Codice Civile.

ART. 14

La gestione del Comitato è sottoposta al controllo della Giunta comunale, la quale dovrà vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione dello Statuto e proporrà le misure idonee per garantirne il rispetto.

ART. 15

La qualità di aderente non è trasmissibile.

L'aderente può recedere con comunicazione scritta al Presidente.

Egli non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Comitato.

ART. 16

La Giunta comunale ha facoltà di sciogliere il Comitato, in qualsiasi momento del proprio mandato, qualora esso non persegua gli scopi istituzionali o ponga in essere atti in violazioni del presente Statuto.

ART. 17

I componenti del Comitato rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 42 del Codice Civile.

ART. 18

Tutte le controversie insorgenti tra i membri del Comitato e tra questo ed i suoi organi sono rimesse ad un collegio di tre provibiri nominati dal Comitato e presieduto necessariamente dal Segretario del Comune di Limana.

Essi giudicheranno pro bono et aequo senza alcuna formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.